



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità  
degli Atti normativi

XVIII legislatura

# RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

APRILE - MAGGIO 2020





## INDICE

NOTA INTRODUTTIVA .....	5
PARTE PRIMA.....	6
<b>Prima Sezione - Relazioni annunciate.....</b>	<b>6</b>
<b>Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione .....</b>	<b>13</b>
PARTE SECONDA – TABELLE.....	14
<b>Prima Sezione - Relazioni annunciate.....</b>	<b>14</b>
<b>Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione .....</b>	<b>30</b>



## Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* dà conto delle relazioni annunciate nel periodo di aprile e maggio 2020, dei nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche concernenti abrogazioni di disposizioni o integrazioni di obblighi di relazione vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

## PARTE PRIMA

### Prima Sezione - Relazioni annunciate

Tra le relazioni annunciate nel periodo di riferimento, si segnalano i seguenti documenti.

**Doc. XXVII, n. 11 - PRIMA RELAZIONE - Relazione recante i dati relativi alla situazione economico-finanziaria delle società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A.**

Relazione presentata dall'Organo commissariale delle società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria il 4 marzo 2020 e annunciata nella seduta n. 204 del 1° aprile 2020.

**L'adempimento previsto.** Il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, recante "Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria", dispone, al comma 1 dell'articolo 1, l'attribuzione di un nuovo prestito alla società del Gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria pari a 400 milioni di euro, della durata di sei mesi. Al comma 3 si prevede altresì, in capo all'organo commissariale, il compito di integrare il programma della procedura di amministrazione straordinaria della società con un piano riguardante le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali delle medesime società funzionali alla tempestiva definizione delle procedure concernenti il trasferimento dei complessi aziendali delle medesime società in amministrazione straordinaria, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario.

In questo quadro, il comma 2-bis dell'articolo 1, introdotto in sede di conversione del citato decreto, stabilisce che l'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria invii alle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (la legge n. 2 del 2020 è entrata in vigore il 1° febbraio 2020), tutti i dati aggiornati relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società. Analogo obbligo informativo, con cadenza semestrale per l'intera durata dell'amministrazione straordinaria, riguarda tutti i dati rilevanti relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società.

**Il contenuto della relazione.** La Relazione si sofferma in primo luogo sul Piano di efficientamento disposto dal decreto legge n. 137 del 2019, volto ad avviare una nuova procedura di cessione dei complessi aziendali previa ulteriore sollecitazione dei mercati nel quadro del Programma di amministrazione straordinaria, il cui termine è stato prorogato - con decreto del Ministro dello sviluppo economico - per ulteriori 12 mesi a tutto il 23 marzo 2021.

La Relazione passa quindi ad illustrare gli scenari del mercato di riferimento evidenziando in particolare come, nell'ambito del sistema di trasporto aereo nazionale, a fronte della crescita costante dei passeggeri trasportati in Italia, le compagnie aeree nazionali siano state fortemente penalizzate a causa di distorsioni competitive frutto di una non organica politica di trasporto aereo come sistema Paese. Si annoverano, tra i fattori di distorsione competitiva che sono all'origine del quadro sopra descritto, l'alta penetrazione delle *low cost* sul mercato domestico e intraeuropeo (anche grazie agli incentivi riconosciuti dai gestori aeroportuali minori), le elevate tariffe aeroportuali negli aeroporti maggiori, l'assenza di reale reciprocità per i vettori italiani nelle rotte a lungo raggio (per la maggior parte appannaggio dei vettori di altri Paesi), l'aumento delle tariffe di navigazione sulle tratte domestiche, l'elevato carico fiscale (destinato in gran parte a riflettersi sul prezzo finale del biglietto), nonché le rigidità del mercato del lavoro unitamente a carichi fiscali e previdenziali superiori rispetto a quelli di altri Paesi (che offrono peraltro tutele inferiori rispetto a quelle previste dalle normative nazionali). Nella Relazione viene espresso pertanto l'auspicio che si possa pervenire ad una progressiva sistematizzazione del settore del trasporto aereo al fine di assicurare un equilibrio tra gli interessi dei vari fattori della filiera nell'ottica di una maggiore competitività.

La Relazione dà quindi conto delle caratteristiche della flotta di Alitalia, sottolineando come, nel corso dell'anno 2019, si sia confermato al secondo posto in Europa

e al settimo nel mondo per puntualità in arrivo. Quanto alla gestione del personale, la Relazione si sofferma sulle misure orientate al contenimento del costo del lavoro, funzionali alla realizzazione del Programma di amministrazione straordinaria.

In conclusione, la Relazione illustra l'andamento economico e finanziario della gestione commissariale per l'anno 2019 in raffronto con le risultanze contabili del 2018. In particolare, quanto ai ricavi operativi di traffico (passeggeri, cargo, posta, charter e ancillari), sottolinea il dato in crescita del 2% rispetto allo stesso periodo del periodo precedente, anche grazie alla maggiore capacità di offerta soprattutto a livello intercontinentale. Dà quindi conto dei costi operativi, i quali evidenziano una riduzione complessiva dell'1,3% rispetto all'anno precedente, anche grazie all'effetto positivo derivante dall'applicazione dei nuovi criteri di contabilità per i *leasing* della flotta e dei motori (IFRS16). A fronte di tale riduzione, registrano invece un sostanziale crescita le altre voci di costo, tra le quali segnala quelle per carburante e materiali tecnici, spese di traffico e scalo, costi di manutenzione e revisione e spese per il personale. Rileva infine come, al 31 dicembre 2019, la cassa presenti un saldo di 586 milioni di euro, con un miglioramento di 86 milioni di euro, anche grazie alla nuova *tranche* di prestito governativo erogato a dicembre 2019 pari a 400 milioni di euro.

**Doc. XXVII, n. 12 - PRIMA RELAZIONE - Relazione concernente la disciplina della dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.**

Relazione presentata dal Ministro della giustizia il 3 marzo 2020 e annunciata nella seduta n. 204 del 1° aprile 2020.

**L'adempimento previsto.** Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera *p*), della legge 23 giugno 2017, n. 103", all'articolo 25, comma 1, prevede che il Ministro della giustizia trasmetta alle Camere, con cadenza annuale, per il triennio 2019-2021, una relazione sullo stato di



attuazione del medesimo decreto legislativo n. 121 a valere sulle risorse stanziare da tale decreto o comunque disponibili a legislazione vigente<sup>1</sup>. La relazione è finalizzata ad evidenziare eventuali criticità e le iniziative che si intendono conseguentemente realizzare, ivi incluse quelle di carattere finanziario, da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base del monitoraggio delle previsioni di spesa di cui agli articoli 4 e 6 del decreto, cui provvede il predetto Ministero ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**Il contenuto della relazione.** La Relazione è volta ad offrire un quadro complessivo circa l'attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto che ha introdotto, tra le altre, alcune modifiche in materia di misure alternative alla detenzione, quali le cosiddette misure penali di comunità. Essa riguarda inoltre il periodo che parte dalla data di entrata in vigore del provvedimento (10 novembre 2018) sino al 31 dicembre 2019.

Nella prima parte della Relazione viene illustrato l'assetto organizzativo, a livello centrale e periferico, dei servizi minorili della giustizia, con particolare riferimento all'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione centrale in merito all'attuazione della nuova normativa.

La Relazione sottolinea quindi come il ricorso a misure penali di comunità (segnatamente: l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà e l'affidamento in prova in casi particolari) registri un andamento in crescita, in quanto misure ritenute idonee a favorire il percorso evolutivo e di recupero, grazie alla presenza di appositi programmi educativi, a differenza della detenzione la quale rappresenta una *extrema ratio* da applicarsi anche nei casi dove sussista pericolo di fuga o reiterazione. Sotto l'aspetto economico-finanziario, le risorse assegnate sono state utilizzate per fare fronte principalmente alle rette relative ai collocamenti in comunità, pubbliche o del privato sociale, di cui è beneficiaria principalmente quell'utenza che risulta priva di un domicilio stabile.

---

<sup>1</sup> L'articolo 26 del decreto legislativo n. 121 del 2018, al comma 1, prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 4 (affidamento in prova) e 6 (detenzione domiciliare), valutati in 2.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonché dagli articoli 16 (camere di pernottamento) e 17 (permanenza all'aperto), pari a 180.000 euro per l'anno 2018 e a 80.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Dà quindi conto delle misure volte a estendere i percorsi rieducativi in atto anche dopo il compimento del diciottesimo anno, sempre che non vi siano ragioni ostative valutate dal giudice competente, nell'ottica di assicurare continuità ai percorsi di reinserimento sociale e professionale, le cui difficoltà applicative - rileva la Relazione - appaiono superate grazie alle modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 121 del 2018, stante il principio che il passaggio al circuito detentivo ordinario si pone come eventualità estrema volta a trovare applicazione solo in casi eccezionali.

Quanto all'esecuzione delle misure penali di comunità, la nuova disciplina assegna un ruolo fondamentale ai servizi minorili, con particolare riferimento agli Uffici del Servizio Sociale per i Minorenni (USSM), la cui azione di coordinamento è volta altresì a favorire la collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, anche già in fase di definizione del progetto di intervento educativo (PIE), che viene elaborato - previo ascolto del giovane - secondo principi di personalizzazione degli interventi e flessibilità esecutiva.

Il testo riporta quindi una breve analisi dei dati statistici relativi ai flussi di utenza del triennio 2017/2019. In questo quadro, ampia attenzione è dedicata - come si evince dalla Relazione - all'incentivazione della permanenza all'aperto, ai colloqui con i familiari e alla tutela dell'affettività, ampliando le occasioni di vicinanza degli utenti con i propri congiunti, nonché assicurando - in applicazione del principio di territorialità - l'esecuzione della pena in istituti prossimi all'abituale dimora. La Relazione si sofferma inoltre sul contributo offerto dagli investimenti di ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza, volti a semplificare la gestione delle attività che richiederebbero un elevato impiego di risorse umane consentendo al contempo di implementare gli *standard* di sicurezza.

La Relazione si conclude con il novero delle iniziative intraprese, nell'ambito del processo educativo, per favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato, non più nella logica della sperimentazione bensì in quella della organica pianificazione degli interventi.

**Atto n. 449 - PRIMA RELAZIONE - Relazione illustrativa del Primo atto integrativo al Contratto di programma - parte Servizi 2016-2021, sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete ferroviaria italiana S.p.A. il 23 gennaio 2020**

Relazione presentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 4 marzo 2020 e annunciata nella seduta n. 208 del 21 aprile 2020.

**L'adempimento previsto.** Il comma 2-*bis* dell'articolo unico della legge 14 luglio 1993, n. 238 - inserito dal comma 1-*bis*, lett. *b*), dell'articolo 15 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 - prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta al Parlamento un'informativa in merito agli eventuali aggiornamenti ai contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge.

A tale riguardo si ricorda che, i rapporti tra lo Stato e l'Ente gestore dell'infrastruttura ferroviaria sono disciplinati - ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 e della correlata delibera del CIPE 4/2012 - dall'atto di concessione e dai seguenti accordi:

- Contratto di Programma - parte investimenti (CdP-I), finalizzato a regolare la programmazione degli investimenti infrastrutturali per l'adeguamento agli obblighi di sicurezza, nonché per il potenziamento delle linee ferroviarie esistenti e la realizzazione di nuove opere ferroviarie;
- Contratto di Programma - parte servizi (CdP-S), volto a disciplinare il finanziamento dell'attività di gestione e manutenzione straordinaria della rete ferroviaria assicurando il rispetto delle condizioni di sicurezza. A tale riguardo, si precisa che il CdP-S può essere oggetto di revisione, su richiesta di ciascuna delle parti, mediante la sottoscrizione di un apposito Atto integrativo al Contratto di programma medesimo in caso di disposizioni che apportino variazioni alle risorse previste dal Contratto, nonché di variazione degli oneri di servizio.

A valle del procedimento di modifica è previsto che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmetta quindi al Parlamento un'apposita relazione al riguardo.

**Il contenuto della relazione.** La Relazione in argomento illustra le modifiche introdotte dal Primo atto integrativo al CdP-S<sup>2</sup> sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete ferroviaria italiana S.p.A. il 23 gennaio 2020.

In particolare la Relazione dà conto delle variazioni del quadro economico di riferimento per effetto dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di spesa che hanno apportato delle modifiche alle risorse finanziarie disponibili. L'Atto integrativo provvede specificamente a contrattualizzare tali variazioni e ad aggiornare le Tabelle 4a e 4b inerenti ai prospetti "Fonti e Impieghi", rispettivamente per competenza e per cassa.

Le altre modifiche apportate dall'Atto integrativo riguardano invece le pattuizioni contrattuali circa l'impegno assunto da RFI per lo svolgimento temporaneo del servizio di collegamento marittimo veloce passeggeri fra le città di Reggio Calabria e Messina<sup>3</sup>, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica ai fini dell'affidamento dello stesso.

---

<sup>2</sup> Il CdP-S per il periodo 2016-2021 è stato sottoscritto in data 14 giugno 2017.

<sup>3</sup> In data 1° ottobre 2018 è scaduto il contratto stipulato con la Liberty Lines stipulato a seguito di procedura di evidenza pubblica. Pertanto, al fine di assicurare la continuità del servizio, con nota del 26 settembre 2018 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto a RFI di continuare ad assicurare il servizio suddetto.

## **Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione**

Il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle Finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie", è volto - tra l'altro - a disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento degli eventi sportivi di straordinario rilievo internazionale, quali i giochi invernali olimpici e paralimpici in Lombardia e in Veneto, nonché le finali ATP di Torino 2021-2025.

In questo quadro, l'articolo 1, comma 2, del citato decreto prevede che il "Consiglio olimpico congiunto Milano Cortina 2026", istituito ai sensi del comma 1 presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), predisponga annualmente una relazione sulle attività svolte, da trasmettersi al Parlamento per il tramite dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.<sup>4</sup>

Quanto alle Finali ATP di tennis nella città di Torino, l'articolo 9 configura uno specifico obbligo di relazione in capo alla Federazione italiana tennis. In particolare, il comma 1 del citato articolo dispone che, ai fini dell'organizzazione delle predette Finali ATP, le risorse recate dal successivo comma 2<sup>5</sup> siano trasferite annualmente entro la data del 15 gennaio e destinate, in via prioritaria, all'assolvimento delle obbligazioni pecuniarie assunte.

Pertanto, il comma 2-bis prevede che la Federazione italiana tennis predisponga ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP Torino 2021-2025, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri- Ufficio per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

---

<sup>4</sup> Le funzioni in materia di sport sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Nell'ambito del Governo Conte II sono state delegate al Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019.

<sup>5</sup> Tali risorse sono quantificate nell'importo di 3 milioni di euro, a valere sulle risorse destinate alla società "Sport e salute S.p.A.", ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a tal fine indirizzate.

## PARTE SECONDA – TABELLE

### Prima Sezione - Relazioni annunciate

#### A. RELAZIONI GOVERNATIVE

#### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

##### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. LXXV,</u></a> <a href="#"><u>n. 4</u></a>	D. Lgs. 66/1999 art. 1 co. 2	Rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e sulla sicurezza dell'aviazione civile in Italia ( <i>anno 2019</i> )	03/04/2020 08/04/2020 n. 205	8 <sup>a</sup>	Annuale 31 marzo
<a href="#"><u>Doc. CCXIV,</u></a> <a href="#"><u>n. 3</u></a>	L. 180/2011 art. 7 co. 3 <sup>6</sup>	Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese ( <i>anno 2019</i> )	30/03/2020 08/04/2020 n. 205 <sup>7</sup>	1 <sup>a</sup> 10 <sup>a</sup>	Annuale 31 marzo

<sup>6</sup> La legge è finalizzata a definire lo statuto giuridico delle micro, piccole e medie imprese (di seguito indicate con l'acronimo MPMI), recependo a tal fine le indicazioni rivolte agli Stati membri dall'Unione europea con lo Small Business Act (ovvero la Carta europea dei diritti per le MPMI) della Commissione COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, attuato con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010.

Tra le finalità del provvedimento vi sono il sostegno per l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne, la valorizzazione del potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle MPMI e, infine, l'adeguamento dell'intervento pubblico alle esigenze delle MPMI. Tra i principi che concorrono a definire lo statuto sono elencati, tra gli altri, la libertà di iniziativa economica e concorrenza, la semplificazione burocratica, la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, il diritto di queste ultime all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio e, infine, misure di semplificazione amministrativa.

Limitando l'esame del provvedimento alle disposizioni che prevedono obblighi di relazioni alle Camere, si segnala l'articolo 7, comma 3, ove si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri predisponga, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, valuti il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmetta al Parlamento.

<sup>7</sup> Inviata dal Ministro per la pubblica amministrazione.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. CCXXXIX, n. 2</u></a>	D. Lgs. 218/2016 art. 2 co. 6 <sup>8</sup>	Relazione che illustra gli esiti dell'attività di monitoraggio sull'attuazione da parte degli Enti vigilati del decreto legislativo n. 218 del 2016, nonché della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e del documento European Framework for Research Careers e reca la dimostrazione dei risultati attesi <i>(anno 2018)</i>	02/04/2020 16/04/2020 n. 207	1 <sup>a</sup>	Annuale A decorrere dal 2018, entro il mese di settembre di ogni anno 30 settembre
<a href="#"><u>Doc. XCIV, n. 4</u></a>	L. 47/2015 art. 15 co. 1 <sup>9</sup>	Relazione sull'applicazione delle misure cautelari personali e sui provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione <i>(anno 2019)</i>	16/04/2020 16/04/2020 n. 207 <sup>10</sup>	2 <sup>a</sup>	Annuale 31 gennaio

<sup>8</sup> L'articolo 2, al comma 3, prevede che, a decorrere dal 2018, i Ministeri vigilanti, entro il mese di aprile di ciascun anno, effettuano il monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del decreto legislativo da parte degli Enti vigilati nonché della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e del documento European Framework for Research Careers. Il comma 4 enuclea una gamma di indicatori oggetto di verifica nell'ambito dell'attività di monitoraggio da parte dei ministeri vigilanti (lettere da a) a i)). Il comma 6 del medesimo articolo 2 stabilisce che gli esiti dell'attività di monitoraggio sono illustrati in una apposita e dettagliata relazione annuale, anche recante la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante trasmette, entro il mese di settembre di ogni anno, al Parlamento e pubblica sul proprio sito istituzionale.

L'articolo 1 individua gli Enti pubblici di ricerca cui si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 218 del 2016.

<sup>9</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata dal Governo senza individuare il Ministro competente. La relazione è stata predisposta dal Ministro della giustizia e trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.

<sup>10</sup> Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. LXVII, n. 3</u></a>	L. 185/1990 art. 5 co. 1 <sup>11</sup>	Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento <i>(anno 2019)</i>	07/05/2020 12/05/2020 n. 216 <sup>12</sup>	1 <sup>a</sup> 3 <sup>a</sup> 4 <sup>a</sup> 6 <sup>a</sup> 10 <sup>a</sup>	Annuale 31 marzo
<a href="#"><u>Doc. CX, n. 1</u></a>	L. 269/1998 art. 17 co. 1	Relazioni sullo stato di attuazione della medesima legge n. 269 del 1998, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù <i>(anni 2017 e 2018)</i>	05/05/2020 12/05/2020 n. 216 <sup>13</sup>	1 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup>	Annuale

<sup>11</sup> L'articolo 1, comma 1, lett. f), n. 1 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 105, ha sostituito l'articolo 5, comma 1, della legge n. 185 del 1990, integrando il contenuto della relazione. Ai sensi della nuova disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione. Il comma 2 del medesimo articolo 5 stabilisce altresì che i Ministri degli affari esteri, dell'interno della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscano annualmente sulle attività di cui alla legge stessa al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1. L'articolo 27, comma 4, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lett. e), del citato d.lgs. n. 105 del 2012, prevede che tale relazione contenga anche un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua attività di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1. Infine, l'articolo 4, comma 3, della legge n. 222 del 1992 prevede che, con la relazione in oggetto il Presidente del Consiglio riferisca anche sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104, recante "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, a norma dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66" (Codice dell'ordinamento militare), all'articolo 7, comma 1, dispone che nell'ambito della relazione ex articolo 5 della legge n. 185 del 1990, ovvero con altro atto, previa richiesta formulata dalle competenti Commissioni parlamentari, si dia conto delle attività di supporto tecnico-amministrativo svolte dal Ministero della difesa in favore di Stati esteri in attuazione del citato regolamento.

<sup>12</sup> Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

<sup>13</sup> Inviata dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia.



DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. CCXXXV, n. 4</u></a>	D.L. 113/2016 art. 22 co. 6 <sup>14</sup>	Relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13) <i>(dati aggiornati al secondo semestre 2019)</i>	29/04/2020 12/05/2020 n. 216	13 <sup>a</sup>	Semestrale
<a href="#"><u>Doc. LXXXVII, n. 3</u></a>	L. 234/2012 art. 13 co. 2 <sup>15</sup>	Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea <i>(anno 2019)</i>	18/05/2020 20/05/2020 n. 219 <sup>16</sup>	14 <sup>a</sup> - per il parere tutte <sup>a</sup>	Annuale 28 febbraio

<sup>14</sup> L'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, come convertito, al comma 1, dispone che tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, siano revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario straordinario stesso. Il comma 6 dell'articolo 22 stabilisce che il commissario straordinario comunichi semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive e che presenti un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1.

<sup>15</sup> La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", all'articolo 13, comma 2, prevede che, al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione sui seguenti temi: gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione deve recare altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati; la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali. - Nel comma 2 dell'articolo 13 si citano esplicitamente i seguenti settori: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia -. Nella relazione devono essere riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti. La relazione deve altresì contenere l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo; l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione deve inoltre recare una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente; il seguito dato e le iniziative assunte in relazione

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Atto n. 491</u></a>	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1 <sup>17</sup>	Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relativa all'incidente occorso all'aeromobile Cessna 182P marche di identificazione I-SCAP, in località Pontinia (Latina), in data 3 settembre 2017	26/05/2020 26/05/2020 n. 221 <sup>18</sup>	8 <sup>a</sup>	Eventuale

ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo senza specificare il Ministro competente.

<sup>16</sup> Inviata dal Ministro per gli affari europei.

<sup>17</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.

<sup>18</sup> Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. LVII, n. 3</u></a>	L. 243/2012 art. 6 co. 3 e 5	Aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di fronteggiare eventi eccezionali (Dati relativi all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo - OMT) - Annesso al DEF 2020 <i>(Dati relativi all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo - OMT rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019, tenuto conto delle misure per il contrasto agli effetti dell'epidemia da Covid-19 che il Governo ha adottato e di quelle che si appresta ad approvare )<sup>19 20</sup></i>	24/04/2020 28/04/2020 n. 210	5 <sup>a</sup>	Eventuale

<sup>19</sup> Il comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 243 prevede che il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dagli obiettivi programmatici di finanza pubblica, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione – avente quindi carattere eventuale - con cui aggiorna detti obiettivi programmatici. Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che ai fini della legge n. 243 del 2012, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, nell'ipotesi di scostamento, oltre alla relazione, il Governo deve presentare una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento medesimo, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro deve essere attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. L'ultimo periodo del comma 3 stabilisce che la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro venga adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede inoltre che il piano di rientro possa essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche. Ai sensi del comma 6 le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b).

I commi 5-bis dell'articolo 10 e 6 dell'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotti, rispettivamente, dai commi 6, lettera e) e 7, lettera d) dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2016, n. 163, hanno previsto che qualora,

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. XXVII,</u></a> <a href="#"><u>n. 12</u></a> <b>PRIMA RELAZIONE</b>	D. Lgs. 121/2018 art. 25 co. 1	Relazione concernente la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 (Stato di attuazione sull'utilizzo delle risorse stanziare, con riferimento ad eventuali criticità e alle iniziative da realizzare anche a carattere finanziario) (anno 2019)	03/03/2020 01/04/2020 n. 204	2 <sup>a</sup>	Annuale per il triennio 2019-2021

nell'imminenza della presentazione del DEF o della Nota di aggiornamento, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso ai richiamati documenti. In merito si segnalano le considerazioni formulate dalla Corte dei conti nella relazione sulla "Tipologia delle coperture finanziarie adottate e tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2019" (Doc. XLVIII, n. 7), presentata il 26 marzo 2020, in attuazione dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).

Sulla relazione annessa al DEF 2020 (Doc. LVII, n. 3) e sulla richiesta, sentita la Commissione europea, di autorizzazione all'aggiornamento del piano di rientro previsto verso l'Obiettivo di Medio Periodo (OMT) in essa contenuta, l'Assemblea del Senato si è espressa favorevolmente nella seduta del 30 aprile 2020, approvando, a maggioranza assoluta, la risoluzione n. 6-00106 (Perilli, Marcucci, De Petris, Faraone e Unterberger).

Si ricorda che sulla relazione illustrativa dell'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo (OMT), con riferimento agli interventi volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Doc. LVII-bis, n. 1), presentata dal Governo in conformità dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il 5 marzo 2020 e integrata alla luce delle misure adottate con il decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020, e sulla richiesta, sentita la Commissione europea, di autorizzazione all'aggiornamento del piano in essa contenuta, l'Assemblea della Camera si era espressa favorevolmente nella seduta dell'11 marzo 2020, approvando, a maggioranza assoluta, la risoluzione n. 6-00102 Perilli, Marcucci, De Petris, Faraone, Steger .

<sup>20</sup> Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze quale annesso al Documento di economia e finanza 2020.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#">Atto n. 448</a> 21	D.L. 553/1996 art. 6-ter	Relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti <i>(II semestre 2019)</i>	15/04/2020 16/04/2020 n. 207 <sup>22</sup>	2 <sup>a</sup> 8 <sup>a</sup>	Semestrale 31 dicembre
<a href="#">Doc. XXXVII-bis, n. 3</a>	L. 194/1978 art. 16 co. terzo <sup>23</sup>	Relazione - per la parte di sua competenza - sullo stato di attuazione della legge concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza <i>(anno 2019, ivi inclusi i dati relativi al periodo 1995-2019)<sup>24</sup></i>	15/04/2020 16/04/2020 n. 207	2 <sup>a</sup> 12 <sup>a</sup>	Annuale 28 febbraio
<a href="#">Doc. CXVI, n. 1</a>	L. 404/1977 art. 10	Stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria <i>(anno 2019)</i>	29/04/2020 06/05/2020 n. 214	2 <sup>a</sup> 8 <sup>a</sup>	Annuale

<sup>21</sup> Predisposta dal Ministero della giustizia e inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

<sup>22</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo senza specificare il Ministro competente.

<sup>23</sup> L'articolo 16, primo comma, della legge n. 194 del 1978 prevede che, entro il mese di febbraio, il Ministro della sanità (ora Ministro della salute) presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Il terzo comma del medesimo articolo prescrive che analoga relazione sia presentata dal Ministro di grazia e giustizia (ora Ministro della giustizia) per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

<sup>24</sup> Nella relazione trasmessa (Doc. XXXVII-bis, n. 3) si precisa che il monitoraggio fa parte delle rilevazioni del Piano statistico nazionale e si articola in due sezioni distinte ed indipendenti: l'una relativa alla giurisdizione penale, riguardante i procedimenti instauratisi a seguito delle violazioni delle disposizioni in materia penale previste dalla legge; l'altra relativa alla giurisdizione volontaria, riguardante le richieste rivolte al giudice tutelare da parte di donne minorenni o di donne maggiorenni interdette per ottenere l'autorizzazione all'interruzione volontaria della gravidanza.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. CCXXVIII, n. 2</u></a>	D.L. 132/2014 art. 11 co. 2-bis	Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita <i>(anno 2019)</i>	29/04/2020 06/05/2020 n. 214	2 <sup>a</sup>	Annuale
<a href="#"><u>Doc. CCLI, n. 2</u></a>	D. Lgs. 28/2010 art. 5 co. 1-bis <sup>25</sup>	Relazione sugli effetti prodotti e risultati conseguiti dall'applicazione dell'istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali <i>(anno 2019)</i>	14/05/2020 20/05/2020 n. 219	2 <sup>a</sup>	Annuale

<sup>25</sup> Il terzo e quarto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono stati sostituiti dall'articolo 11-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il comma 1-bis stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia civile o commerciale sia tenuto a esperire preliminarmente il procedimento di mediazione. A seguito della riformulazione disposta dall'articolo 11-ter del decreto-legge n. 50 del 2017, il medesimo comma 1-bis prevede che, a decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisca annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione dell'istituto della mediazione.

### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Atto n. 449</u></a> <b>PRIMA RELAZIONE</b>	L. 238/1993 art. 1 co. 2-bis <sup>26</sup>	Relazione illustrativa del Primo atto integrativo al Contratto di programma - parte Servizi 2016-2021, sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete ferroviaria italiana S.p.A. il 23 gennaio 2020	04/03/2020 21/04/2020 n. 208	8 <sup>a</sup>	Eventuale

### MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. LXXXVIII, n. 3</u></a>	D. Lgs. 267/2000 art. 146 co. 2	Relazione sull'attività svolta dalle Commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso <i>(anno 2019)</i>	15/05/2020 26/05/2020 n. 221	1 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup>	Annuale

<sup>26</sup> Il comma 2-bis dell'articolo unico della legge 14 luglio 1993, n. 238, è stato inserito dal comma 1-bis, lett. b), dell'articolo 15 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Il testo del decreto-legge n. 148, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2017, n. 284.

Il nuovo comma 2-bis prevede che per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa (RFI) che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta al Parlamento un'informativa.

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. CXCIII, n. 2</u></a>	L. 152/2001 art. 19 co. 1	Relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi <i>(anno 2018)</i>	15/01/2020 28/04/2020 n. 210	5 <sup>a</sup> 11 <sup>a</sup>	Annuale

### MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. CLXVIII, n. 2</u></a>	L. 120/2007 art. 1 co. 4, lett. g) <sup>27</sup>	Relazione sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria <i>(anni 2017-2018)</i>	05/05/2020 12/05/2020 n. 216	12 <sup>a</sup>	Annuale

<sup>27</sup> Si veda anche il riferimento all'articolo 15-quattordices del d. lgs. n. 502 del 1992. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 120 del 2007 prevede che il Ministro della salute presenti annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-quattordices del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici. Il comma 4-bis dell'articolo 1, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione n. 189 del 2012, ha previsto che con la relazione di cui all'articolo 15-quattordices del decreto legislativo n. 502 del 1992 venga data informazione al Parlamento sugli esiti delle verifiche regionali del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete, da concludere entro il 28 febbraio 2015.



## B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

### ORGANO COMMISSARIALE DELLE SOCIETÀ ALITALIA - SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. E ALITALIA CITYLINER S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Organo commissariale delle società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria	<a href="#">Doc. XXVII, n. 11</a> <sup>28</sup> <b>PRIMA RELAZIONE</b>	D.L. 137/2019 art. 1 co. 2-bis	Relazione recante i dati relativi alla situazione economico-finanziaria delle società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. (dati aggiornati al 31 dicembre 2019 )	04/03/2020 01/04/2020 n. 204	8 <sup>a</sup> 10 <sup>a</sup>	2 marzo 2020 - 2 settembre 2020

<sup>28</sup> Il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, recante "Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria", dispone, al comma 1 dell'articolo 1, l'attribuzione di un nuovo prestito alla società del Gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria pari a 400 milioni di euro, della durata di sei mesi. Al comma 3 si prevede altresì in capo all'organo commissariale il compito di integrare il programma della procedura di amministrazione straordinaria della società con un piano riguardante le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali delle medesime società funzionali alla tempestiva definizione delle procedure concernenti il trasferimento dei complessi aziendali delle medesime società in amministrazione straordinaria, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario.

In questo quadro, il comma 2-bis dell'articolo 1, introdotto in sede di conversione del citato decreto, stabilisce che l'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria invii alle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto La legge n. 2 del 2020 è entrata in vigore il 1° febbraio 2020, tutti i dati aggiornati relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società. Analogo obbligo informativo, con cadenza semestrale per l'intera durata dell'amministrazione straordinaria, riguarda tutti i dati rilevanti relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società.

### AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità garante della concorrenza e del mercato	<a href="#">Doc. XLV, n. 3</a>	L. 287/1990 art. 23 co. 1 <sup>29</sup>	Relazione sull'attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (anno 2019)	06/04/2020 08/04/2020 n. 205 <sup>30</sup>	10 <sup>a</sup>	Annuale 30 aprile

### AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza <sup>31</sup>	<a href="#">Doc. CCI, n. 3</a>	L. 112/2011 art. 3 co. 1, lett. p)	Relazione sull'attività dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nell'anno 2019, corredata della relazione consuntiva concernente il periodo 2016- 2020	01/04/2020 08/04/2020 n. 205	1 <sup>a</sup> e Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani	Annuale 30 aprile

<sup>29</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'Autorità predisponga e presenti al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta tale relazione entro trenta giorni al Parlamento.

<sup>30</sup> Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

<sup>31</sup> L'Autorità è stata istituita dall'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, ed esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. Il regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112, è stato emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168.

### FONDAZIONE ITALIA SOCIALE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Fondazione Italia sociale	<a href="#">Doc. CCXXI, n. 2</a>	L. 106 /2016 art. 10 co. 8 <sup>32</sup>	Relazione sulle attività svolte dalla Fondazione Italia sociale (anno 2019)	03/01/2020 28/04/2020 n. 210	1 <sup>a</sup> 11 <sup>a</sup>	Annuale A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge e entro il 31 dicembre di ogni anno

<sup>32</sup> Il comma 8 dell'articolo 10 dispone che, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 106, la Fondazione Italia sociale, da istituirsi ai sensi del comma 1, trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione iniziale di un milione di euro conferito alla Fondazione stessa per l'anno 2016.

**REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO -  
 GARANTE DEL CONTRIBUENTE<sup>33</sup>**

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Lombardia	<a href="#">Atto n. 451</a>	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2019)	22/04/2020 28/04/2020 n. 210	6 <sup>a</sup>	Annuale
Lazio	<a href="#">Atto n. 452</a>	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2019)	22/04/2020 28/04/2020 n. 210	6 <sup>a</sup>	Annuale

<sup>33</sup> Tutte le regioni e le due province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso l'accesso agli uffici e l'esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 "Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione". Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale.

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Provincia autonoma di Bolzano	<a href="#">Atto n. 465</a>	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2019)	12/05/2020 19/05/2020 n. 218	6 <sup>a</sup>	Annuale
Provincia autonoma di Trento	<a href="#">Atto n. 486</a>	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2019)	07/05/2020 26/05/2020 n. 221	6 <sup>a</sup>	Annuale

**REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO -  
 DIFENSORE CIVICO**

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Marche	<a href="#">Doc. CXXVIII, n. 16</a>	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Relazione sull'attività svolta dal difensore civico (anno 2019)	14/05/2020 26/05/2020 n. 221	1 <sup>a</sup>	Annuale 31 marzo
Provincia autonoma di Bolzano	<a href="#">Doc. CXXVIII, n. 17</a>	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Relazione sull'attività svolta dal difensore civico (anno 2019)	21/05/2020 26/05/2020 n. 221	1 <sup>a</sup>	Annuale 31 marzo

## Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

### A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
<b>Autorità di Governo competente in materia di sport</b>	D.L. 16/2020 <i>convertito, con modificazioni, dalla L. 31/2020 art. 1, co. 2<sup>34</sup></i>	Relazione sulle attività svolte per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 <sup>35</sup>	Annuale

<sup>34</sup> Il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle Finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie", è volto - tra l'altro - a disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento degli eventi sportivi di straordinario rilievo internazionale, quali i giochi invernali olimpici e paralimpici in Lombardia e in Veneto, nonché le finali ATP di Torino 2021-2025.

In questo quadro, l'articolo 1, comma 2, del citato decreto prevede che il "Consiglio olimpico congiunto Milano Cortina 2026", istituito ai sensi del comma 1 presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), predisponga annualmente una relazione sulle attività svolte, da trasmettersi al Parlamento per il tramite dell'Autorità di Governo competente in materia di sport. Le funzioni in materia di sport sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Nell'ambito del Governo Conte II sono state delegate al Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019.

<sup>35</sup> Predisposta dal Consiglio olimpico congiunto Milano Cortina 2026.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
<p style="text-align: center;"><b>Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport</b></p>	<p style="text-align: center;">D.L. 16/2020 <i>convertito, con modificazioni, dalla L. 31/2020</i> art. 9, co. 2-bis<sup>36</sup></p>	<p style="text-align: center;">Relazione consuntiva sulle attività svolte per l'organizzazione e lo svolgimento delle finali ATP Torino 2021 - 2025, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine<sup>37</sup></p>	<p style="text-align: center;">Annuale</p>

<sup>36</sup> Il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle Finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie", è volto - tra l'altro - a disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento degli eventi sportivi di straordinario rilievo internazionale, quali i giochi invernali olimpici e paralimpici in Lombardia e in Veneto, nonché le finali ATP di Torino 2021-2025.

Quanto alle Finali ATP di tennis nella città di Torino, l'articolo 9 configura uno specifico obbligo di relazione in capo alla Federazione italiana tennis. In particolare, il comma 1 del citato articolo dispone che, ai fini dell'organizzazione delle predette Finali ATP, le risorse recate dal successivo comma 2 Tali risorse sono quantificate nell'importo di 3 milioni di euro, a valere sulle risorse destinate alla società "Sport e salute S.p.A.", ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a tal fine indirizzate. siano trasferite annualmente entro la data del 15 gennaio e destinate, in via prioritaria, all'assolvimento delle obbligazioni pecuniarie assunte.

Pertanto, il comma 2-bis prevede che la Federazione italiana tennis predisponga ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP Torino 2021-2025, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

<sup>37</sup> Predisposta dalla Federazione italiana tennis.

Con riferimento al monitoraggio di nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, nel periodo in esame non risultano dati riferiti a relazioni non governative.







SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI  
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI  
CAPO UFFICIO: SERENA PUGLIESE  
TEL. 06/6706-5460; e-mail [serena.pugliese@senato.it](mailto:serena.pugliese@senato.it)  
Segreteria: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.